



Regione Calabria
Assessorato
Politiche agricole e Forestazione
Politiche sociali e per la famiglia
Volontariato e Servizio civile
Immigrazione

Prot. n. 142785

123 APR. 2020

Al Presidente della Giunta Regionale

S E D E

Oggetto: Interrogazione n. 5 DEL 02/04/2020 Sul taglio della Pineta di Montegiordano nell'area del lungomare sottoposto a vincolo paesaggistico.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto emarginata, a firma dell'On. Giuseppe Graziano, si allega la nota Prot. Siar n. 13739315 del 7 aprile 2020 redatta dalla competente U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo.

[Redacted]
Assessore
On Gianluca GALLO
[Redacted]



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 2 "PRESIDENZA"

U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione,
Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo

Prot. n° 137393/SAR

17 APR 2020

Direttore Generale
Dipartimento Presidenza
Regione Calabria

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it

e p.c. Egr. Avv. Gianluca Gallo
Assessore alle Politiche agricole e
sviluppo agroalimentare,
Politiche sociali e per la famiglia
Regione Calabria
asddf@pec.it

Oggetto: Risposta all'interrogazione a risposta scritta sul taglio della Pineta di Montegiordano nell'area del lungomare sottoposto a vincolo paesaggistico.

Facendo seguito alla nota del Dipartimento Presidenza della Regione Calabria, trasmessa a mezzo pec il 07/04/2020, acquisita agli atti al Prot. SIAR N. 134608 del 15/04/2020, contenente la nota Protocollo Generale SIAR N. 126974 del 03/04/2020, a firma del Dirigente del Settore Segreteria della Giunta Regionale Avv. Francesca Palumbo avente ad oggetto: Trasmissione Interrogazione a risposta scritta sul taglio della Pineta di Montegiordano nell'area del lungomare sottoposto a vincolo paesaggistico si rappresenta quanto segue.

Il Sindaco del Comune di Montegiordano con nota prot. 3980 del 16.03.2020, trasmessa a mezzo pec il 17.03.2020, comunicava a questa U.O.A., ed alla Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio, l'esecuzione di "Lavori di eliminazione pericolo incombente per la pubblica incolumità e transitabilità sulla Via Lungomare della Frazione Marina". Alla stessa nota, acquisita agli atti al prot. SIAR 112750 del 18.03.2020 allegava l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 11/03/2020 e Analisi VTA (Visual Tree Assessment o Valutazione Visiva dell'Albero).

Ad ogni buon fine alla presente si allega copia della citata comunicazione e relativi allegati.

Per come descritto nella nota del Comune di Montegiordano sopra citata, *"i lavori di che trattasi Alberature stradali, interne al centro abitato, rientranti in Aree di Verde Attrezzato"* non sono considerati interventi in BOSCO ai sensi dell'art. 5 comma 6 delle vigenti P.M.P.F (Norme regionali di salvaguardia Vincolo Idrogeologico e Tagli Boschivi)" questo Settore ha ritenuto di non aver alcuna competenza in materia in quanto l'intervento previsto dal Comune di Montegiordano non rientra in aree boscate.

A tal proposito si ricorda quanto previsto da:

- Art. 5 comma 6 delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale che prevede:
 - o "Non sono considerati bosco i parchi urbani, i giardini, le aree verdi attrezzate, gli orti botanici e i vivai, gli impianti di arboricoltura da legno, i castagneti da frutto in attuazione di coltura, i noceti, i nocciuoli specializzati e gli altri frutteti soggetti a pratiche agronomiche, le alberature stradali, le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie ed a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a cinque anni, le formazioni arbustive ed arboree insediatesi negli alvei dei corsi d'acqua di competenza del demanio fluviale"
- Art. 2 comma 6 del Decreto Legislativo 227/2001 che prevede:



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 2 "PRESIDENZA"

U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione,
Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo

- 6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco.

Atteso che le competenze dello scrivente settore sono espressamente riferite alle aree a vincolo idrogeologico e comunque alle aree boscate per come definite dalla vigente normativa questa U.O.A. , preso atto di quanto dichiarato dal Sindaco nella suddetta comunicazione in cui asserisce l'intervento non ricade in area boscata, così come definito dall'art. 5 comma 6 delle PMPF, ha ritenuto non di competenza la comunicazione trasmessa dal Comune di Montegiordano per cui per la stessa non è dovuta alcuna autorizzazione.

Si evidenzia inoltre che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, qualora dovuta, resta in capo alle Province competenti.

[Redacted signature]

Ing. Salvatore SIVIGLIA

[Redacted stamp]